

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Publicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica

- 6 -

a cura di

LUCA BALLERINI, GIACOMO BUSET,
TEREZA PERTOT e LORENZA REGA

**CERTIFICATO SUCCESSORIO
EUROPEO E
CERTIFICATI DI EREDITÀ
NAZIONALI:
L'«ATTUAZIONE» DEL
REGOLAMENTO UE N. 650/2012
NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
ITALIANO, TEDESCO
E AUSTRIACO**

EUT



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Pubblicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica

- 6 -

a cura di
LUCA BALLERINI, GIACOMO BUSET,
TEREZA PERTOT e LORENZA REGA

**CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO E
CERTIFICATI DI EREDITÀ NAZIONALI:
L'«ATTUAZIONE» DEL REGOLAMENTO
UE N. 650/2012 NEGLI ORDINAMENTI
GIURIDICI ITALIANO, TEDESCO
E AUSTRIACO**



Edizioni
Università
di Trieste

La pubblicazione è finanziata con i fondi del Progetto FRA 2016 «Nuovi modelli di diritto successorio» del Dipartimento Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste.

FINALITÀ E AMBITO

La collana si propone come documento editoriale per rendere note alla comunità scientifica le ricerche dei docenti di area giuridica appartenenti al Dipartimento, le ricerche di giovani studiosi in formazione, le ricerche che costituiscono l'esito di attività seminariali e convegnistiche.

GARANZIA SCIENTIFICA

La scientificità delle pubblicazioni è garantita da un Comitato Scientifico composto da studiosi che rappresentano le diverse aree del settore giuridico e che, in quanto tali, sono in grado di certificare l'innovazione degli esiti delle ricerche per le quali si propone l'edizione e l'approccio metodologico seguito. I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di procedure di doppio referaggio.

COMITATO SCIENTIFICO

Aebi-Müller Regina, Amadeo Stefano, Barberis Mauro Giuseppe, Barić Sanja, Bartole Sergio, Bianca Massimo, Cazzetta Giovanni, Cubeddu Maria Giovanna †, De Castro Camero Rosario, Dittrich Lotario Benedetto, Dolso Gian Paolo, Ferrante Riccardo, Ferretti Paolo, Fiorentini Francesca, Fiorentini Mario, Gialuz Mitja, Giangaspero Paolo, Henrich Dieter, Marino Concetta, Maternini Maria, Menghini Luigi, Meruzzi Giovanni, Nunin Roberta, Ofner Helmut, Pacia Romana, Padovini Fabio, Peroni Francesco, Pittaro Paolo, Johannes Michael Rainer, Raiti Giovanni, Spickhoff Andreas, Stevanato Dario, Venchiarutti Angelo, Ziviz Patrizia, Zoz Maria Gabriella.

COMITATO DI REDAZIONE

Il Comitato di Redazione è composto dai seguenti professori: Amadeo Stefano, Bianca Massimo, Ferretti Paolo, Giangaspero Paolo, Padovini Fabio.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

La collana, in linea con le politiche editoriali di EUT e dell'Università degli Studi di Trieste, prevede la pubblicazione online nella modalità ad accesso aperto, allo scopo di rendere liberamente disponibile la comunicazione scientifica. Accanto a questa modalità sono poi previste le più consuete pubblicazioni a stampa in tiratura limitata e/o su ordinazione degli autori.

COPYRIGHT

Tutte le pubblicazioni in formato digitale della collana vengono rilasciate con una licenza Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.5 IT). Creative Commons 4.0 (BY-NC-ND).



UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE

Opera sottoposta a peer review
secondo il protocollo UPI - University Press Italiane

EUT Edizioni Università di Trieste 2022

ISBN 978-88-5511-325-0 (print)

ISBN 978-88-5511-326-7 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste

Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste

eut@units.it

<http://eut.units.it>

<https://www.facebook.com/EUTEditioniUniversitaTrieste>

*Alla memoria della
Professoressa Maria Giovanna Cubeddu Wiedemann*

INDICE

PREFAZIONE

L'idea alla base di un progetto: successioni internazionali,
certificato successorio europeo e sfide di diritto interno 1

FABIO PADOVINI

La revisione del codice civile italiano: semplificazione
ereditaria e certificato successorio 7

LORENZA REGA

Nota alla traduzione 23

RACCOLTA NORMATIVA CON TRADUZIONE DELLE FONTI STRANIERE
a cura di Lorenza Rega, con la collaborazione di Tereza Pertot

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un
certificato successorio europeo 39

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della
Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli
di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un
certificato successorio europeo 56

DIRITTO ITALIANO

Regio decreto del 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province) 59

Legge tavolare (Allegato al regio decreto del 28 marzo 1929, n. 499: Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari) 64

Legge del 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*) 67

DIRITTO TEDESCO

Bürgerliches Gesetzbuch - Codice civile 69

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche - Legge introduttiva al Codice civile 75

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Legge sul procedimento nelle controversie familiari e nelle questioni di volontaria giurisdizione 76

Zivilprozessordnung - Codice di procedura civile 88

Gerichtsverfassungsgesetz - Legge sul sistema giudiziario 89

Rechtspflegergesetz - Legge sui funzionari giudiziari 91

Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse (Konsulargesetz) - Legge sui funzionari consolari, sulle loro funzioni e sui loro poteri 95

Grundbuchordnung - Legge sulla tenuta del libro fondiario 96

Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des Grundbuchwesens - Legge sulle misure nell'ambito del libro fondiario 99

Schiffsregisterordnung - Legge sulla tenuta del registro navale 100

Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften - Legge sul diritto internazionale delle successioni e modificante le disposizioni relative al certificato di eredità e altre	102
DIRITTO AUSTRIACO	
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - Codice civile generale	116
Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen - Legge federale sui procedimenti di volontaria giurisdizione	117
Bundesgesetz über die Tätigkeit der Notare als Beauftragte des Gerichtes im Verfahren außer Streitsachen (Gerichtskommissärsgesetz) - Legge federale sulle attività dei notai come delegati giudiziali nei procedimenti di volontaria giurisdizione (Legge sul commissario giudiziario)	126
Bundesgesetz über die Grundbücher (Allgemeines Grundbuchgesetz) - Legge federale sui libri fondiari (Legge generale sul libro fondiario)	127
GLOSSARIO	129

NOTA ALLA TRADUZIONE

1. Una traduzione come prodotto è sempre l'ultima fase di un processo avviato a monte di essa. Tradurre è infatti espressione della volontà che un testo sia conosciuto da altre culture. Le scelte dei testi da tradurre possono dunque influenzare la cultura di arrivo. Inoltre, la ricezione di queste nuove conoscenze passa anche per il modo (quindi le scelte linguistiche) in cui il traduttore proporrà il testo di partenza nella cultura di arrivo.

Il presente progetto di traduzione nasce dalla volontà di fare conoscere al pubblico di giuristi esperti di materia successoria realtà esistenti in Austria e in Germania. Il diritto svizzero in materia è stato escluso dalla traduzione in quanto la Cancelleria federale già presenta la traduzione e/o coredazione di tutto il diritto della Confederazione e lo stesso accade in ambito di diritto dell'UE¹.

La traduzione di testi giuridici fra paesi diversi è sempre la più difficile da affrontare: a differenza della situazione in cui c'è un unico diritto con la compresenza di più lingue e in cui dalla strutturazione del testo fino alle formule di rito e alla terminologia molto è predeterminato e standardizzato, quando si è in presenza di più diritti e più lingue, il traduttore deve operare scelte autonome a ogni livello, da quello terminologico a quello testuale in senso lato

¹ Che qui abbiamo però ritenuto di riportare comunque, ovviamente nella versione ufficiale: ciò al fine di agevolare la comprensione del quadro normativo generale nel quale si inseriscono le singole disposizioni tradotte.

(basti pensare alla struttura delle sentenze tedesche, austriache e italiane), tenendo presenti tutte le variabili sottostanti alla strategia traduttiva (funzione del testo di partenza e di arrivo, tipo di testo, pubblico di arrivo e via dicendo).

Quando si traducono leggi, come nel nostro caso, generalmente il pubblico di arrivo è costituito da esperti di diritto che vogliono per esempio avere informazioni sulle legislazioni straniere: in questo modo la funzione primaria del testo, che nella classificazione di Brinker et al. (2018:140) è appellativa in quanto vuole influenzare il comportamento degli individui a cui si rivolge, subisce una trasformazione diventando essenzialmente informativa. Ciò significa che è possibile applicare strategie traduttive che prevedono – anche in misura superiore ad altri tipi di testo – la possibilità di spiegazioni all'interno del testo, con l'aggiunta per es. di note, di apposizioni esplicative interne al testo, di glossari finali - strategie, queste, impiegate anche nella presente traduzione. Va tenuto presente che alcune traduzioni dei testi proposte nel presente volume già esistevano, e di esse si è tenuto conto. Esse sono però state modificate nei casi in cui sembravano imporre battute d'arresto nella lettura per motivi di ordine linguistico. Si è insomma tradotto seguendo l'idea ormai largamente diffusa (cfr. per es. Ainis 2010, Eichhoff-Cyrus / Antos 2008; Thieme/Raff 2017; Walter 2017) dell'opportunità di esprimere contenuti giuridici in modo da consentire un flusso dell'informazione che per quanto possibile non imponga al lettore, pure esperto, di arrestarsi nella lettura per difficoltà di ordine linguistico e non concettuale, ovviamente ben sapendo che contenuti giuridici complessi necessitano talvolta anche di formulazioni linguistiche complesse (ma non inutilmente complicate).

2. Il problema del flusso dell'informazione si esprime in particolare nella sintassi – al livello del periodo, della dislocazione delle proposizioni all'interno del periodo e dei sintagmi all'interno della singola proposizione. È innegabile che l'andamento sintattico tedesco e italiano sono differenti: in generale, partendo dal presupposto che il verbo è il fulcro dell'informazione, si osserva che

L'italiano è una lingua convessa, perché ha il verbo al centro dell'enunciato, il tedesco è una lingua concava perché tende ad avere gli elementi semantici del verbo (per es. i prefissoidi o il participio passato) alla fine dell'enunciato (cfr. Doherty 1997, Rega 2000). Inoltre, tale problema va considerato nel contesto del sistema dei riferimenti all'interno delle leggi tedesche, che è il seguente: § 31 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 - § 31 Comma 1 Periodo 2 Seconda metà del periodo (laddove nelle leggi italiane si fa alquanto di rado riferimento ai periodi [primo, ultimo periodo del comma]). Da tale situazione nasce la necessità di porre molta attenzione a eventuali compattazioni e/o segmentazioni di periodi e proposizioni perché i rimandi potrebbero essere vanificati generando confusione nella legge tradotta. Inoltre, essendo – come detto – il tedesco e l'italiano due lingue strutturalmente molto diverse, anche la posizione dei sintagmi nell'economia della proposizione può essere molto diversa, e non sempre è semplice riconoscere come i vari sintagmi si combinano tra loro (v. Es. 3).

Ciò non toglie che in alcuni casi è possibile ripensare la struttura del periodo in modo da migliorare il flusso dell'informazione in italiano, come si è fatto nell'esempio seguente. In esso la struttura tedesca, che disloca le interrogative indirette all'inizio periodo e la principale reggente in fondo e che consente così una più agevole sequenza della ripresa tematica, e quindi dell'innalzamento della coesione testuale ([...], bestimmen die Verfahrensgesetze. Sie [...]) è stata riformulata con la occorrente costruzione italiana «soggetto verbo oggetto» sfruttando la possibilità di nominalizzare le due proposizioni interrogative.

Esempio 1

(1a) § 797 Einantwortungsprinzip

Wie weit das Gericht nach einem Todesfall von Amts wegen vorzugehen hat und welche Fristen und Sicherungsmittel bei der Abhandlung zu beachten sind, bestimmen die Verfahrensgesetze. Sie regeln auch, wie ein Erbe oder Gläubiger Ansprüche gegen die Verlassenschaft geltend machen kann.

(1b) §797 Principio dell'immissione nel possesso (*Einantwortung*)²

Le leggi in materia processuale sanciscono l'ambito entro il quale il giudice può agire d'ufficio nonché i termini e le garanzie da osservare durante la ventilazione. Esse regolano anche i modi in cui un erede o un creditore può far valere le pretese nei confronti dell'eredità.

Nell'esempio seguente (2a) tratto dal BGB sono riportate, rispettivamente, la traduzione a stampa del BGB stesso nell'edizione del 2005 e anche del 2013³ (2b) e la traduzione che compare nel presente volume (2c). Innanzitutto si è optato per sostituire il pronome relativo «colui che», che introduce una proposizione relativa, con il sostantivo «il soggetto» seguito da un più sintetico participio passato con funzione di relativa molto frequente in italiano. Inoltre, si è risolto il problema del participio presente (*fallend*) dislocato ovviamente a sinistra e della relativa a destra con un aggettivo («riconducibile») e un participio presente («contenente») che migliorano il flusso della lettura in italiano.

Esempio 2

(2a) § 2367 Leistung an Erbscheinserben

Die Vorschrift des § 2366 findet entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, welcher in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist, auf Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen ihm und einem anderen in Ansehung eines solchen Rechts ein nicht unter die Vorschrift des § 2366 fallendes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine Verfügung über das Recht enthält.

² Per *Einantwortung* v. Glossario.

³ Il riferimento è al *Codice civile tedesco – Bürgerliches Gesetzbuch*, Traduzione e presentazione a cura di S. Patti, Milano-München, nelle edizioni del 2005 e del 2013.

(2b) § 2367 Prestazione all'erede da certificato successorio

La disposizione del § 2366 trova corrispondente applicazione se a colui, che in un certificato successorio è indicato come erede, viene fatta una prestazione in base ad un diritto spettante all'eredità o se tra lui e un altro in relazione ad un tale diritto è posto in essere un negozio, non ricadente sotto la prescrizione del § 2366 che contiene una disposizione sul diritto. (*Codice civile tedesco* 2005 e 2013)

(2c) § 2367 Prestazione a favore dell'erede indicato nel certificato di eredità⁴

La disposizione del § 2366 trova corrispondente applicazione, quando a favore di un soggetto definito come erede nel certificato di eredità è eseguita una prestazione in base ad un diritto proprio dell'eredità oppure quando fra lui e un altro, con riguardo a un tale diritto, viene stipulato un negozio giuridico non riconducibile alla norma del § 2366 e contenente una disposizione sul diritto.

L'esempio seguente⁵, anch'esso tratto dal *Codice civile tedesco* (BGB), è costituito da un unico periodo ipotetico complesso con una protasi e apodosi con al loro interno relative che precisano i sostantivi cui si riferiscono.

Gli es. (3b) e (3c) sono le traduzioni del BGB in italiano pubblicate rispettivamente nel 2005 e 2013, l'es. (3d) è una prima versione di una traduzione che ha visto impegnate l'autrice della *Nota* in prima battuta e la collega giurista Tereza Pertot e l'es. (3e) è la versione finale che compare nel presente volume. È evidente che il passo in grassetto è stato quello che ha presentato maggiori difficoltà proprio per la dislocazione dei vari sintagmi, che sono stati cambiati in tutte e quattro le versioni. Già nella versione del 2013 rispetto a quella del 2005 si scambiano le posizioni «si considera a vantaggio del terzo come erede» con «si considera come erede a vantaggio del terzo». Nella versione provvisoria (3d) si mantie-

⁴ Per *Erbschein* v. Glossario.

⁵ L'esempio e le relative considerazioni sono parte integrante di un contributo di Rega (2021) in fase di pubblicazione.

ne la sequenza soggetto verbo dell'originale («colui che sarebbe erede [...] si considera»), ma in ossequio a una volontà di miglioramento stilistico, si inserisce un deittico («tale a favore del terzo»). Il passo «in Ansehung der in den §§ 2366, 2367 bezeichneten Rechtsgeschäfte zugunsten des Dritten» rimaneva tuttavia poco chiaro, nel senso che nella traduzione sembrava si trattasse di un unico sintagma, mentre si tratta di due sintagmi che, anzi, nella versione definitiva sono stati chiaramente separati con un'anticipazione («con riguardo ai negozi giuridici [...]») e con l'inserimento di due virgole («, a favore del terzo,»). Nell'ultima versione (3e) si procede a un cambiamento radicale nella dislocazione dei vari sintagmi: Si disloca innanzitutto completamente a sinistra «con riguardo ai negozi giuridici di cui ai § 2366, 2367» che si riferisce a tutta la parte che segue, si cambia la sequenza soggetto-verbo in verbo-soggetto, si inserisce quindi il sintagma esplicativo («a favore del terzo») e, dopo l'ulteriore sintagma esplicativo («anche senza [...]») si inserisce il soggetto («il soggetto che sarebbe erede [...]»). Anche grazie alla sostituzione del pronome relativo «colui che» con «il soggetto», ma soprattutto all'anteposizione del sintagma di argomento e all'inserimento del sintagma «a favore del terzo» tra due virgole, immediatamente dopo il predicato nominale, si ottiene una proposizione caratterizzata da un flusso dell'informazione assai più agevole alla lettura.

Va sottolineato comunque che la soluzione definitiva è stata veramente possibile soltanto grazie a una discussione serrata fra traduttrice e giurista per individuare un andamento sintattico italiano in grado di restituire l'informazione originale.

Esempio 3

(3a) § 2370 Öffentlicher Glaube bei Todeserklärung

(1) Hat eine Person, die für tot erklärt oder deren Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt ist, den Zeitpunkt überlebt, der als Zeitpunkt ihres Todes gilt, oder ist sie vor diesem Zeitpunkt gestorben, so gilt derjenige, welcher auf Grund der Todeserklärung oder der Feststellung der Todeszeit

Erbe sein würde, in Ansehung der in den §§ 2366, 2367 bezeichneten Rechtsgeschäfte zugunsten des Dritten auch ohne Erteilung eines Erbscheins als Erbe, es sei denn [...].

(3b) § 2370 Pubblica fede dalla dichiarazione di morte

(1) Se una persona dichiarata morta o il cui tempo della morte è stabilito secondo le prescrizioni della legge sulla scomparsa, è sopravvissuta al momento che si considera come momento della sua morte, ovvero essa è morta prima di questo momento, colui, che in base alla dichiarazione di morte o in base alla determinazione del tempo della morte, sarebbe erede si considera a vantaggio del terzo come erede, relativamente ai negozi indicati nei §§ 2366, 2367, anche senza rilascio di un certificato successorio, a meno che il terzo [...]. (*Codice civile tedesco* 2005)

(3c) § 2370 Pubblica fede in caso di dichiarazione di morte

(1) Se una persona dichiarata morta o il cui tempo della morte è stabilito secondo le prescrizioni della legge sulla scomparsa (*Verschollenheitsgesetz*), è sopravvissuta al momento che si considera come momento della sua morte, ovvero essa è morta prima di questo momento, colui, che in base alla dichiarazione di morte o in base alla determinazione del tempo della morte, sarebbe erede si considera come erede a vantaggio del terzo, relativamente ai negozi indicati nei §§ 2366, 2367, anche senza rilascio di un certificato successorio, a meno che il terzo [...]. (*Codice civile tedesco* 2013)

(3d) § 2370 Pubblica fede in caso di dichiarazione di morte

(1) Se una persona, che è stata dichiarata morta o il cui momento di morte è stato determinato sulla base delle disposizioni della Legge sulla scomparsa, è sopravvissuta al momento che è considerato come il momento della sua morte, o è morta prima di tale momento, colui che sarebbe erede sulla base della dichiarazione di morte o della determinazione del momento di morte si considera tale a favore del terzo con riguardo ai negozi giuridici di cui ai §§ 2366, 2367, anche senza il rilascio di un certificato di eredità, a meno che il terzo [...] (versione intermedia)

(3e) § 2370 Pubblica fede in caso di dichiarazione di morte

(1) Se una persona dichiarata morta, o il cui momento della morte è determinato sulla base delle disposizioni della Legge tedesca sulla scomparsa, è sopravvissuta al momento considerato come il momento della sua morte, o è morta prima di tale momento, con riguardo ai negozi giuridici di cui ai §§ 2366, 2367 si considera erede, a favore del terzo, anche senza il rilascio di un certificato di eredità, il soggetto che sarebbe erede sulla base della dichiarazione di morte o della determinazione del momento di morte, a meno che il terzo [...] (versione definitiva contenuta nel presente volume)

3. Il problema terminologico rimane ovviamente sempre degno di nota e si pone con particolare urgenza quando i referenti (istituti giuridici) non esistono (o esistono solo parzialmente) nel sistema giuridico di arrivo.

Quando i termini denotano realtà non esistenti (o parzialmente esistenti) in italiano, sono stati inseriti in un glossario alla fine della traduzione indicando anche se di termine tedesco o austriaco si tratta; le definizioni sono a cura della giurista Pertot.

Inoltre, si è optato per non inserire praticamente mai note esplicative a piè di pagina, ma di rimandare il lettore, con l'indicazione a piè di pagina («v. Glossario»), a un glossario finale, nella considerazione che si tratta di singoli *Paragraphen* che il lettore potrà anche consultare a spot: una nota unica iniziale per il singolo termine avrebbe reso più scomodo il reperimento nelle occorrenze successive e la ripetizione della nota esplicativa (o anche solo l'inserimento del termine tedesco o italiano nel corpo del testo) avrebbe reso pedante la traduzione stessa.

Il livello terminologico è sempre problematico, anche quando i termini sembrano essere banali. Si consideri l'esempio 4 relativo alle scelte diverse per rendere *Gericht*, parola/termine assai usuale. Si è scelto di renderlo anche con «organo giurisdizionale» tenendo presente la terminologia del Regolamento UE e il fatto che la tendenza dovrebbe essere quella di non investire necessariamente un tribunale per la successione. Inoltre, a seconda che il termine

riguardasse maggiormente la sfera europea o quella tedesca, si è variato tra organo giurisdizionale e tribunale⁶:

Esempio 4

(4a) § 105 Andere Verfahren

(4b) In anderen Verfahren nach diesem Gesetz sind die deutschen Gerichte zuständig, wenn ein deutsches Gericht örtlich zuständig ist.

(4c) § 105 Altri procedimenti

(4d) Negli altri procedimenti disciplinati dalla presente legge sono competenti gli organi giurisdizionali tedeschi, se è territorialmente competente un organo giurisdizionale tedesco.

(4e) § 343 Örtliche Zuständigkeit

(4f) Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

(4g) § 343 Competenza territoriale

(4h) Competente per territorio è il tribunale nella cui circoscrizione il defunto, al momento della morte, aveva la propria residenza abituale.

Quanto a *Amtsgericht*, che un tempo era sempre tradotto con «pretura»⁷, si è fatto ricorso alla terminologia ufficiale della Corte di Giustizia optando per Tribunale circoscrizionale.

⁶ Talvolta anche e più in generale giudice, termine che può essere impiegato quando dal contesto non emerge l'esigenza di una maggiore specificità nell'individuazione dell'organo competente.

⁷ Oggi non più esistente in Italia, essendo stato l'ufficio del pretore soppresso (v. art. 1, comma 1, d.lgs., 19 febbraio 1998, n. 51 – Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado). Fuori dei casi in cui sia diversamente disposto dal decreto n. 51/1998, le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario.

Vi sono poi alcuni termini culturospecifici che denominano referenti presenti soltanto in Austria. Il problema delle varianti tedesca e austriaca non sussiste nella traduzione giuridica nei termini che ha per esempio nella traduzione letteraria, in cui è molto spesso un problema di difficile soluzione. In questa dimensione, infatti, l'impiego di varianti legate alle realtà austriaca oppure tedesca serve per esempio per caratterizzare un personaggio o una situazione, e molto spesso si è obbligati a ricorrere a note a piè di pagina o a glossari che disturbano il flusso della lettura. Nella traduzione giuridica il lettore di arrivo sa sempre da dove proviene il testo che sta leggendo e le note non disturbano l'esperienza della lettura come in letteratura.

Tra gli esempi interessanti vi sono *Einantwortung(sbeschluss)* e *Überwindung einer Sperre*, due istituti austriaci così resi in italiano

Esempio 5

(5a) § 179 AußStrG

Eine mit der Bestätigung der Rechtskraft versehene Ausfertigung des Einantwortungsbeschlusses reicht zur Überwindung einer Sperre (§ 149) aus.

(5b) § 179 Legge sulla volontaria giurisdizione

Per il superamento di un blocco (§ 149) è sufficiente una copia del decreto di immissione nel possesso provvisto della conferma del passaggio in giudicato.

In particolare per *Überwindung einer Sperre* si è dovuto ricorrere a un giurista austriaco. Innanzitutto il *Variantenwörterbuch des Deutschen* di Ammon et al. non riportava *Sperre* come termine austriaco. Un aiuto è fornito indubbiamente dai dizionari giuridici Conte/Boss (2018) e Linhart/Morosini (2020), che parlano di «blocco»; inoltre in Conte/Boss si trova anche – senza indicazioni diatopiche – *Sperrbetrag* «importo bloccato» e *Sperrdepot* «deposito bloccato» nonché la collocazione *eine Sperre aufheben* sbloccare, ma non *eine Sperre überwinden* ovvero *Überwindung einer Sperre*. Il giurista austriaco

contattato ha precisato che il termine è tradizionalmente impiegato in relazione ai c.d. *Rotsiegelbeschlüsse* che, tuttavia, non sono necessari per il superamento del blocco (*Überwindung der Sperre*), essendo sufficiente, a tal fine, una copia del decreto di immissione nel possesso provvisto della conferma del passaggio in giudicato, come emerge chiaramente dal § 179⁸.

Inoltre, un problema che affligge da sempre i traduttori sono i sinonimi in ambito specialistico, in cui dovrebbe vigere il principio della univocità terminologica: si consideri per es. il problema di *Erteilung* e *Ausstellung eines Erbscheins*, che alla fine, dopo una discussione con Tereza Pertot, sono risultati sinonimi per l'italiano «rilascio», forse con una preferenza d'uso di *Ausstellung* da parte del legislatore europeo. Inoltre, *Erteilung* non compare nel testo austriaco e *Ausstellung* è decisamente più frequente di *Erteilung* nel testo della Germania.

Vanno inoltre considerate alcune forme avverbiali non sempre perspicue, come per es. *entsprechend* (nella collocazione *entsprechend gelten*), *im Übrigen*, *an Eides statt*.

A un primo sguardo le relative traduzioni potrebbero essere «per analogia», «per il resto» e «con autocertificazione».

In realtà l'analogia è un criterio interpretativo-applicativo ben preciso in Germania, «per il resto» è ben poco chiaro e l'autocertificazione è un istituto italiano che non trova corrispondenti esatti nei paesi di lingua tedesca e soprattutto non esprime il significato del termine tedesco nel contesto di riferimento. Per la presente traduzione si è quindi preferito, rispettivamente, «trovare corrispondente applicazione», «per quanto non previsto» oppure «negli altri casi»; «in forma solenne» (anche se esistono traduzioni come «dichiarazione in forma giurata» e «attestazione in luogo di giuramento»).

4. Il presente lavoro di traduzione ha indubbiamente visto una situazione ideale, in particolare perché si inseriva in un progetto di

⁸ Cfr. § 68 Geo. (Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz), Gerichtssiegel - JUSTLINE Österreich.

ricerca comune fra giuristi e linguisti, che possono contribuire – ciascuno con le proprie competenze – a risultati ottimali. Sarebbe importante continuare su questa strada, perché in questo modo si potrebbero costituire dei testi paralleli (memorie di traduzione/ banche testi) con esempi affidabili di riformulazione sintattica, lessicale e terminologica utili alla traduzione giuridica in generale.

Bibliografia

- Ainis Michele (2010), *La legge oscura*, Bari: Laterza.
- Brinker Klaus / Cölfen Hermann/ Pappert Steffen (a cura di)
(2018), *Linguistische Textanalyse*, 9. durchgesehene Auflage,
Heidelberg: Erich Schmidt.
- Doherty Monika (1997), *Übersetzen im Spannungsfeld zwischen Grammatik
und Pragmatik*, in Keller Rudi, *Linguistik und Übersetzen*,
Tübingen: Narr, 79-102.
- Eichhoff-Cyrus Karin M. / Antos Gerd [Hrsg.] (2008): *Verständlichkeit
als Bürgerrecht?* Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich:
Dudenverlag.
- Rega Lorenza (2000), *La traduzione letteraria*, Torino: Utet Libreria.
- Rega Lorenza (2021), *La sintassi nella lingua del diritto: aspetti traduttivi dal
tedesco in italiano*, c.d.s.
- Thieme Stefanie / Raff Gudrun (2017): *Verständlichkeit von Gesetzestexten
und ihre Optimierung in der Praxis*. In: Felder Ekkehard /
Vogel Friedemann [Hrsg.] (2017): *Handbuch Sprache im Recht*
Berlin/Boston: de Gruyter.
- Walter Tonio (2017): *Kleine Stilkunde für Juristen*. München: Beck.